



COMUNE di CAMBIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE
A DESTINAZIONE SOCIALE**

TRACCIABILITÀ DEGLI AGGIORNAMENTI

Approvato con deliberazione del C.C. n.21 del 27/05/2026

INDICE

Articolo 1	Finalità.....	5
Articolo 2	Bandi di assegnazione.....	5
Articolo 3	Requisiti richiesti per l'accesso	6
Articolo 4	Definizione di nucleo	7
Articolo 5	Destinazione locali assegnati.....	8
Articolo 6	Obbligo di osservanza delle norme sulla sicurezza	8
Articolo 7	Diritto di effettuare verifiche	8
Articolo 8	Presentazione delle domande	8
Articolo 9	Istruttoria delle domande	9
Articolo 10	Criteri di valutazione delle richieste.....	9
Articolo 11	Graduatoria.....	10
Articolo 12	Validità della graduatoria e suo aggiornamento	10
Articolo 13	Assegnazione.....	11
Articolo 14	Consegna alloggio	11
Articolo 15	Rinuncia o recesso.....	11
Articolo 16	Divieto di cessione e subentro nella concessione.....	11
Articolo 17	Ampliamento del nucleo familiare.....	12
Articolo 18	Richiesta cambio dell'alloggio.....	12
Articolo 19	Criteri per la determinazione del canone di concessione	12
Articolo 20	Durata della concessione.....	13
Articolo 21	Pagamento del canone e delle spese a carico del concessionario	14
Articolo 22	Morosità nel pagamento del canone.....	14
Articolo 23	Spese a carico del concessionario	14
Articolo 24	Norme che regolamentano la conduzione degli alloggi e delle parti comuni.	15

Articolo 25	Decadenza dalla concessione	16
Articolo 26	Ospitalità temporanea	16
Articolo 27	Norma finale e transitoria	17

Articolo 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di proprietà comunale adibiti a civile abitazione, con destinazione sociale. L'assegnazione di tali alloggi si pone in linea con la finalità di contrastare eventuali fenomeni di degrado sociale, emarginazione e isolamento.
2. Gli alloggi comunali attualmente constano di n. 12 unità, ubicate in Vicolo Peinelli n. 2; per effetto della destinazione sociale impressa con il presente Regolamento rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 823 Codice civile.
3. Gli alloggi di cui al comma 2 fanno parte dell'immobile di proprietà comunale in cui sono ubicate ulteriori unità immobiliari, con ingresso su Via Cavour n. 4. Tutte le unità dell'immobile, se non destinate a fini sociali, vengono assegnate in locazione a canone commerciale, al fine di incrementare le risorse destinate ai servizi socioassistenziali.

Articolo 2 Bandi di assegnazione

1. All'assegnazione degli alloggi, come definiti all'articolo 1, si provvede mediante bando pubblico indetto dall'Amministrazione Comunale, in conformità con quanto stabilito nel presente regolamento.
2. Il bando è emanato ogni qualvolta vi è la disponibilità di alloggi da assegnare ed è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi, all'albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, nonché pubblicato mediante affissione di manifesti negli appositi spazi pubblici.
3. Il bando deve indicare:
 - a. l'ubicazione e i riferimenti catastali degli alloggi da assegnare, affinché siano esattamente individuabili;
 - b. i requisiti per l'assegnazione;
 - c. le modalità di attribuzione dei punteggi;
 - d. le norme per la determinazione del canone di concessione;
 - e. il termine per la presentazione della domanda;
 - f. l'ufficio al quale il richiedente può rivolgersi per la consegna della domanda e per tutte le informazioni relative al procedimento di assegnazione.

Articolo 3 Requisiti richiesti per l'accesso

1. Possono partecipare al bando i richiedenti che possiedono i seguenti requisiti:

A. Cittadinanza italiana;

Sono equiparati ai cittadini italiani:

- cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia;
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

B. Il richiedente deve essere **residente** nel Comune di Cambiano, da almeno tre anni.

C. Il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

a. **non essere titolari**, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione).

E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

- b. **non essere** stato dichiarato decaduto a seguito di morosità dalla concessione di alloggi comunali, concluse con decadenza o risoluzione per cause imputabili al richiedente;
- c. **assenza di precedenti assegnazioni**, ancora in essere, di alloggi di edilizia residenziale pubblica, edilizia sociale o di alloggi comunali;

- d. **non aver occupato** senza titolo né essere stati destinatari di provvedimenti di rilascio coattivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica o alloggi comunali;
 - e. **essere in posizione regolare** nei rapporti di debito verso il Comune di Cambiano alla data di scadenza del bando, salvo regolarizzazioni in corso;
 - f. **avere un ISEE del nucleo familiare compreso tra € 6.000,00 e l'importo massimo definito dalla Regione Piemonte per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale.**
2. I requisiti sopra indicati devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della concessione, nonché successivamente alla stessa, con eccezione del requisito di cui al punto f), che, invece, può essere anche inferiore ad € 6.000,00 (purché siano rispettati gli artt. 21 e ss.) e non può superare il 50% di quello massimo previsto per l'accesso.
3. Il Comune si riserva di procedere periodicamente, e comunque ogni 24 mesi, alla verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio del concessionario.

Articolo 4 Definizione di nucleo

1. Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.
2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:
- a. coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
 - b. figli minori del richiedente;
 - c. altro genitore di figli minori del richiedente;
 - d. genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Articolo 5 Destinazione locali assegnati

1. I locali sono adibiti esclusivamente ad alloggio di civile abitazione e una volta assegnati, non potranno essere concessi in uso a terzi. Sarà a carico e cura del concessionario provvedere a fornire il mobilio, l'attrezzatura e quant'altro necessario per rendere l'immobile idoneo allo scopo cui è destinato o per migliorarne la fruibilità.
2. Si precisa che l'ampliamento del nucleo familiare di cui all'art. 17 e l'ospitalità temporanea di cui all'art. 26 non costituiscono concessione di uso a terzi dell'alloggio.
3. Non potranno essere assegnati in caso di contrasto con il decreto ministeriale 5 luglio 1975, ovvero non adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Articolo 6 Obbligo di osservanza delle norme sulla sicurezza

1. Il concessionario dovrà osservare le norme di sicurezza relative all'utilizzo degli impianti presenti nell'alloggio. Qualsiasi danno provocato dal mancato o non corretto uso degli impianti sarà ad esclusivo carico del concessionario stesso. Tutto il materiale introdotto nell'alloggio deve essere conforme alle norme di sicurezza.
2. È fatto assoluto divieto al concessionario di effettuare interventi alle strutture ed agli impianti preesistenti, senza la preventiva autorizzazione del Comune, ad eccezione della piccola manutenzione.

Articolo 7 Diritto di effettuare verifiche

1. Il Comune può in ogni momento procedere con personale autorizzato ad effettuare verifiche presso gli alloggi al fine di constatare il corretto utilizzo degli stessi ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 8 Presentazione delle domande

1. La domanda redatta su apposito modulo predisposto dal Comune deve essere consegnata entro i termini e con le modalità indicate nel bando.
2. Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione, che potrà

essere resa con autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. L'autocertificazione sarà soggetta alle verifiche di legge.

3. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione sostitutiva unica ISEE
4. La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

Articolo 9 Istruttoria delle domande

1. L'Ufficio comunale preposto procede all'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità delle stesse. Gli interessati sono tenuti a fornire la documentazione richiesta o le informazioni mancanti entro i termini assegnati.

Articolo 10 Criteri di valutazione delle richieste

1. La valutazione delle domande inoltrate sarà effettuata tramite l'assegnazione dei seguenti punteggi cumulabili fra loro:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PUNTI</u>
A. Nucleo familiare nel quale alla data di pubblicazione del bando sia presente:	
N. 1 minore	6
N. 2 minori	8
B. Nucleo familiare nel quale alla data di pubblicazione del bando sia presente:	
N. 1 componente con età da 0 a 6 anni	2
Più di un componente con età da 0 a 6 anni	4
N. 1 componente con età pari o superiore a 75 anni	2
Più di un componente con età pari o superiore a 75 anni	4
C. Uno o più componenti in possesso di certificazione di invalidità compresa fra l'80% e il 100%	2
D. Situazione Reddittuale	
FASCIA 1: ISEE da € 6.000 a € 9.000,00	8
FASCIA 2: ISEE da € 9.000,01 a € 12.0000,00	6
FASCIA 2: ISEE da € 12.000,01 a € 15.0000,00	4
FASCIA 3: ISEE da € 15.000,01 a importo limite	0

2. Il bando potrà prevedere ulteriori requisiti di precedenza e/o preferenza anche in relazione alle dimensioni degli alloggi messi a bando.

Articolo 11 Graduatoria

1. In base alle prescrizioni del bando di concorso, il Responsabile del Servizio procede alle verifiche dell'ammissibilità della domanda e della veridicità delle dichiarazioni rese dai singoli richiedenti. Qualora si accerti la mancanza di uno o più requisiti per l'accesso, si procede all'esclusione della domanda.
2. Il Responsabile del servizio competente forma la graduatoria provvisoria entro il termine indicato nel bando.
3. A parità di punteggio nella graduatoria dei concorrenti, l'alloggio sarà assegnato in via prioritaria:
 - a. al nucleo familiare con il componente minorenni di età inferiore;
 - b. in caso di assenza di minori, al nucleo familiare con il componente più anziano d'età.
4. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune e comunicata agli interessati i quali, entro il termine indicato nel bando, potranno presentare richiesta di riesame.
5. In merito alle eventuali richieste di riesame si pronuncerà, con provvedimento definitivo, il Responsabile del Servizio competente, che deciderà sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso. Non sono valutabili, al fine della nuova determinazione del punteggio del ricorrente, i documenti che egli avrebbe dovuto presentare entro il termine di scadenza del bando.
6. Esaurita la verifica delle richieste di riesame, il Responsabile del servizio formulerà la graduatoria definitiva.

Articolo 12 Validità della graduatoria e suo aggiornamento

1. La graduatoria definitiva si applica per gli alloggi messi a bando, con scorrimento della stessa entro un termine di 180 giorni dalla sua pubblicazione, in caso di mancato ingresso o rinuncia del concessionario.
2. I cittadini in graduatoria potranno richiedere in ogni momento la cancellazione dalla graduatoria, inviando apposita domanda al Responsabile del Servizio.
3. La rinuncia o la richiesta di cancellazione dalla graduatoria comportano la decadenza definitiva dalla stessa.

Articolo 13 Assegnazione

1. Il Responsabile del Servizio, sulla base della graduatoria definitiva procede alla relativa assegnazione agli aventi diritto.
2. L'assegnazione dell'alloggio comunale consiste nel provvedimento amministrativo con cui viene individuato il soggetto avente diritto alla concessione dell'immobile, nel rispetto della graduatoria vigente e delle disposizioni normative applicabili. L'assegnazione non comporta l'immediata disponibilità dell'alloggio, che è subordinata alla verifica del permanere dei requisiti dichiarati, all'adempimento degli obblighi previsti e alla successiva formale consegna dell'immobile secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 14 Consegna alloggio

1. Prima della consegna dell'alloggio, il concessionario deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto di concessione e dei relativi allegati, nonché del presente Regolamento, per completa accettazione dello stesso.
2. Dopo la stipula del contratto di concessione, si provvede alla consegna dell'alloggio, previo espletamento degli adempimenti di cui all'art. 24, comma 2.

Articolo 15 Rinuncia o recesso

1. Il concessionario può rinunciare all'assegnazione dell'alloggio mediante comunicazione scritta da trasmettere al Responsabile del Servizio, prima della stipula del contratto di concessione.
2. Il concessionario può recedere dal contratto con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di rilascio dell'alloggio.

Articolo 16 Divieto di cessione e subentro nella concessione

1. Il concessionario non può cedere in alcun caso, neppure in parte, il diritto di abitare l'alloggio a terzi, anche se parenti, pena la decadenza dalla concessione.
2. In caso di decesso o di trasferimento, in via definitiva, del concessionario in strutture residenziali protette, subentra nella titolarità del rapporto concessorio il coniuge o altri soggetti con lo stesso conviventi, purché facenti parte del nucleo familiare di stabile convivenza all'atto della

domanda.

3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede al subentro nel contratto di concessione uniformandosi alla decisione del giudice.

Articolo 17 Ampliamento del nucleo familiare

1. È data facoltà al concessionario, previa autorizzazione del Comune, di ampliare il diritto di abitazione a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare anagrafico, fermo restando il rispetto dei requisiti per l'assegnazione e purché siano rispettate le vigenti disposizioni normative in materia edilizio - urbanistica, di igiene e sicurezza.

Articolo 18 Richiesta cambio dell'alloggio

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale procedere al cambio dell'alloggio:
 - su motivata istanza di parte;
 - previo accordo fra le parti, in caso di scambio delle unità abitative;
 - d'ufficio per motivi di pubblico interesse, fra i quali una maggiore adeguatezza delle dimensioni dell'immobile rispetto al nucleo familiare, previa valutazione delle condizioni personali, sanitarie e sociali debitamente documentate.
2. In caso di cambio di alloggio, la nuova assegnazione viene disposta per il tempo residuo della concessione originaria dell'assegnatario. Qualora il cambio dell'alloggio venga effettuato d'ufficio dall'Amministrazione comunale, la stessa dovrà darne debita comunicazione all'interessato a mezzo di lettera da far pervenire all'avente diritto con almeno 180 giorni d'anticipo. Nel caso in cui il concessionario non accetti il cambio, sarà tenuto ad un pagamento del canone maggiorato del 50% rispetto a quello applicato.

Articolo 19 Criteri per la determinazione del canone di concessione

1. Il canone di concessione base per ogni tipologia di alloggio è determinato dalla Giunta Comunale prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione dell'alloggio e di ogni successivo rinnovo.
2. Il canone di concessione, per ogni contratto, viene definito attraverso i seguenti criteri:

ISEE del nucleo familiare da € 6.000 a € 9.000,00	Canone mensile pari al 25% del canone base
ISEE del nucleo familiare da € 9.000,01 a 12.000,00	Canone mensile pari al 50% del canone base
ISEE del nucleo familiare da € 12.000,01 ad € 15.000,00	Canone mensile pari al 75% del canone base
ISEE del nucleo familiare da € superiori ad € 15.000,01 e sino al limite	Canone mensile pari al 100% del canone base

3. Annualmente si procede all'aggiornamento del canone di concessione indicato nel contratto sulla base degli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo.
4. Nel caso in cui, dalle verifiche periodiche sul permanere del possesso dei requisiti, risulti una variazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo che comporti l'applicazione di una diversa percentuale di cui al comma precedente, si procederà al corrispondente adeguamento del canone di concessione.

Articolo 20 Durata della concessione

1. L'assegnazione dell'alloggio comunale ha durata di quattro (4) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.
2. L'assegnazione è rinnovabile, per periodi di pari durata, previa verifica da parte dell'Amministrazione:
 - a) del permanere dei requisiti soggettivi ed economici previsti dall'art. 3 del presente regolamento;
 - b) del corretto adempimento degli obblighi posti a carico del concessionario;
 - c) della sussistenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto.
3. Il rinnovo non è automatico e non costituisce diritto acquisito del concessionario.
4. Il rinnovo si perfeziona mediante stipula di un nuovo contratto di concessione.

5. In mancanza dei presupposti di cui al comma 2, ovvero in caso di mutamento delle esigenze pubbliche o di perdita della funzione sociale dell'alloggio, l'Amministrazione può negare il rinnovo, senza che ciò comporti diritto ad indennizzo o risarcimento.
6. L'esito di detta verifica comporterà un adeguamento della percentuale del canone, ai sensi dell'art. 19, comma 2 o il mancato rinnovo, salvo il caso di decadenza.
7. L'amministrazione Comunale può recedere, per motivi di interesse pubblico, prima della scadenza del contratto di concessione, comunicandolo al concessionario con almeno 180 giorni d'anticipo, senza alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del concessionario stesso.

Articolo 21 Pagamento del canone e delle spese a carico del concessionario

1. Il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato entro e non oltre il decimo giorno del mese di riferimento a mezzo di versamento da effettuarsi tramite le modalità comunicate dall'ente.
2. Il rimborso delle spese di cui all'art. 23 deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del competente Ufficio comunale, ovvero secondo le scadenze indicate nella comunicazione stessa.

Articolo 22 Morosità nel pagamento del canone

1. La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone è causa di decadenza di cui al successivo art. 25.
2. La morosità può essere tuttavia sanata, con apposito piano di rateizzazione, tenuto conto delle eventuali valutazioni del Consorzio Socio-Assistenziale in merito alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare.

Articolo 23 Spese a carico del concessionario

1. Sono a totale carico del concessionario tutte le spese di utenza, non volturabili per motivi tecnici, così come ogni ulteriore spesa derivante dalla manutenzione ordinaria dei locali assegnati e/o dei beni/elettrodomestici in dotazione, ivi comprese le verifiche degli impianti e l'aggiornamento dei relativi documenti.

2. A tal fine l'Amministrazione comunale potrà, in caso di inerzia del concessionario, intervenire d'ufficio, a mezzo delle ditte incaricate, per effettuare i lavori o le manutenzioni/riparazioni, qualora gli stessi si rendano necessari per non arrecare danni all'alloggio, per non pregiudicarne l'utilizzo o per ripristinare le condizioni di sicurezza originarie. Tutti gli oneri relativi saranno posti a carico del concessionario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle somme nei tempi e modi stabiliti dal Comune.

Articolo 24 Norme che regolamentano la conduzione degli alloggi e delle parti comuni.

1. Il concessionario ha l'obbligo di conservare in buono stato l'alloggio, salvo il normale degrado dell'uso, e le parti comuni che non potranno essere assolutamente occupate, ancorché in via transitoria, se non per il tempo necessario al carico e scarico di merce.
2. All'atto della consegna degli alloggi verrà effettuato un sopralluogo dei locali in contraddittorio fra l'ente e il concessionario. Sulla base di quanto riscontrato rispetto allo stato di conservazione dei locali verrà stilato apposito verbale.
3. Analoga procedura verrà seguita prima che l'occupante lasci l'alloggio, al fine di verificare l'ottemperanza da parte dello stesso a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. In caso si riscontrassero mancanze o danneggiamenti rispetto a quanto verbalizzato al momento della consegna, si procederà alla richiesta del risarcimento dei danni riscontrati.
4. Il concessionario dovrà segnalare tempestivamente ogni guasto ad impianti e attrezzature che non rientri nella manutenzione ordinaria, evitando di provvedere personalmente a quelle riparazioni che implicano una conoscenza specialistica.
5. La convivenza è regolata dalle comuni norme condominiali, ma data la caratteristica di quegli alloggi che non costituiscono condominio, si precisa quanto segue:
 - è fatto assoluto divieto al concessionario di sublocare l'unità abitativa. Il mancato rispetto di tale disposto implica la decadenza dal contratto con effetto immediato;
 - il concessionario dovrà evitare l'utilizzo in modo non consono di sostanze o oggetti che possano essere pericolosi per sé, per gli altri e per l'edificio;
 - gli assegnatari dovranno osservare scrupolosamente le norme civili di

convivenza ed in particolare dovranno:

- evitare rumori molesti prima delle ore 7;
- dalle ore 22 dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari affinché venga tutelata la quiete degli altri, come ad esempio la riduzione del volume di ascolto di apparecchi radiotelevisivi, ecc...

Articolo 25 Decadenza dalla concessione

1. Il Responsabile del Servizio pronuncia la decadenza dalla concessione dell'alloggio quando il concessionario:
 - a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
 - b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salva autorizzazione del Comune, giustificata da gravi motivi;
 - c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
 - d) sia responsabile di gravi e reiterate inosservanze alle norme del vigente regolamento;
 - e) abbia una morosità nel pagamento di canoni superiore a sei mesi, come previsto dall'articolo 22 comma 1;
 - f) abbia superato il limite massimo ISEE previsto dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per la permanenza o il rinnovo;
2. La decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio dell'alloggio entro il termine indicato dall'ente.
3. Il concessionario si impegna a ritirare, a propria cura e spese, il materiale di arredamento contenuto nell'alloggio entro trenta giorni dall'invio del provvedimento di decadenza; in mancanza l'Amministrazione comunale provvederà a liberare l'alloggio.

Articolo 26 Ospitalità temporanea

1. Al concessionario dell'alloggio è rigorosamente vietato ospitare persone non facenti parte del nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegnazione, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni consecutivi, senza autorizzazione del Responsabile del Servizio competente. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta preventivamente per iscritto e potrà essere rilasciata dallo stesso in presenza di particolari problemi, per un periodo determinato che verrà definito in base alle singole situazioni.

2. L'ospitalità non deve comunque generare sovraffollamento e la persona ospitata non deve trasferire nell'alloggio la residenza anagrafica.
3. È consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza al concessionario, purché assunte con regolare contratto di lavoro. Le persone che prestano assistenza non sono computate nella definizione numerica del nucleo, il loro ISEE non concorre alla formazione dell'ISEE del nucleo e non hanno diritto a divenire componenti stabili del nucleo ed a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio.

Articolo 27 Norma finale e transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento vengono applicate agli alloggi il cui bando è emesso successivamente all'entrata in vigore dello stesso.
2. Gli attuali assegnatari, alla scadenza del contratto in essere, potranno stipulare per l'alloggio di riferimento un contratto di concessione conforme al presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione, quando compatibili, le disposizioni regionali in materia di edilizia popolare e sociale e le norme del Codice civile.